


Giurisprudenza

Corte Ue, ok a esenzione d'imposta per i marittimi di navi iscritte al DIS

28 Gennaio 2013

Al centro della controversia il ricorso presentato da una società danese di navigazione che contesta il regime agevolato nazionale di tassazione



Gli eurogiudici non è la prima volta che si sono trovati ad affrontare una analoga questione. Al centro della controversia il ricorso presentato da una società nazionale di navigazione che contesta il regime agevolato di tassazione applicato ai marittimi imbarcati a bordo di navi iscritte in Danimarca al registro internazionale.

I due registri di navigazione

Infatti, nel recente passato, in Danimarca sono stati introdotti due registri di navigazione. Il primo, il registro DIS, è un registro marittimo internazionale danese che ha affiancato il normale registro nazionale marittimo danese (il registro DAS). La funzione del registro DIS è quella di contrastare l'abbandono delle bandiere marittime comunitarie (cd flagging out) a favore di bandiere di convenienza. Il 1° gennaio 1989 sono state introdotte in Danimarca nuove leggi che hanno previsto svariate misure fiscali relative ai marittimi occupati su navi immatricolate nel registro DIS. Proprio al riguardo di questo ultimo registro, la normativa fiscale danese stabiliva l'esenzione dalle imposte sui redditi per le navi che vi erano iscritte. Differentemente, ai marittimi che lavorano su navi annoverate nel registro DAS non è stato concesso il medesimo trattamento.

La posizione degli eurogiudici

I giudici comunitari si sono pronunciati respingendo il ricorso presentato contro la Commissione europea e lo Stato danese e relativo alla normativa nazionale che esenta da imposta il reddito dei

lavoratori marittimi imbarcati su navi immatricolate nel registro internazionale di navigazione.

I termini del ricorso

La questione controversa riguarda il ricorso presentato da una società con bandiera danese contro la Commissione europea e lo Stato nazionale, per non aver sollevato obiezioni (articolo 88, comma 3, CE) in merito al regime di tassazione introdotto per i marittimi residenti. La misura fiscale dibattuta riguarda l'esenzione da imposta sul reddito dei marittimi imbarcati su navi immatricolate nel registro internazionale danese.

La normativa danese

Il 1° luglio 1988 Danimarca ha adottato la legge n. 408, successivamente, entrata in vigore il 23 agosto 1988, che ha instaurato il registro marittimo internazionale danese DIS. Quest'ultimo registro ha affiancato il già preesistente normale registro marittimo danese DAS. Il registro DIS si propone di contrastare l'indebito abbandono delle bandiere marittime danesi a favore di bandiere di Paesi terzi. Gli armatori con navi iscritte nel registro DIS, infatti, hanno il diritto d'impiegare su dette navi marittimi di paesi terzi alle condizioni salariali prevalenti nei paesi d'origine di tali marittimi.

Con le successive leggi nn. 361, 362, 363 e 364, entrate in vigore il 1° gennaio 1989, la Danimarca ha introdotto svariate misure fiscali a favore dei marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro DIS. In particolare, tali marittimi erano esentati dalle imposte sui redditi danesi, mentre nell'ambito del registro DAS erano assoggettati al normale trattamento fiscale.

La decisione controversa

Il procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte, ha riguardato la misura concessa in favore dei redditi dei marittimi danesi esentati dall'imposta. Nel successivo intervento, sulla sentenza impugnata, la Corte di giustizia europea, ha trattato principalmente il comportamento tenuto dalla Commissione nell'ambito della procedura (articolo 88, comma 3, CE) in merito al regime fiscale oggetto di controversia.

Il ricorso sulla sentenza impugnata

La parte ricorrente ha osservato che Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale. E questo, in quanto non si riteneva plausibile la sussistenza di gravi difficoltà per tutta la durata e per le circostanze della procedura di esame preliminare. La Commissione, per giustificare la lunga durata, ha sottolineato che la motivazione risiede nei numerosi aspetti sollevati nella denuncia.

La Corte, nella sentenza impugnata, ha dichiarato che la durata dell'esame preliminare può essere

considerato superiore a un primo esame e questo periodo è in gran parte giustificato dalle circostanze e dal contesto della procedura. Tuttavia, in questo caso il problema non è la ragionevolezza della durata dell'esame preliminare ma se le gravi difficoltà siano tali da giustificare la maggior durata della procedura di esame preliminare.

I motivi alla base del ricorso

A sostegno del ricorso, sono stati presentati tre motivi. Con il primo, si sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione e applicazione della giurisprudenza relativa alla valutazione della durata della fase preliminare (articolo 88, paragrafo 3, CE). Con il secondo motivo, si fa riferimento a un errore di diritto nell'interpretazione e applicazione della legge sul significato della nozione di «serie difficoltà» e la determinazione dell'esistenza o meno di questi. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di rispondere alla violazione del principio di buona amministrazione e, in subordine, di applicazione e di interpretazione in modo non corretto della giurisprudenza su questo principio.

Le valutazioni della Corte

L'articolo 4 del regolamento (CE) N. 659/1999 sulle modalità di applicazione dell'articolo del trattato CE (GU L 83, pag. 1) stabilisce un esame preliminare delle misure di aiuto, l'esenzione in oggetto. L'obiettivo è consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità con il mercato comune. Al termine di questa fase, la Commissione può ritenere che la misura non sia un aiuto e pertanto fuori dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Se la Commissione rileva, dopo l'esame preliminare, che la misura notificata, nei limiti in cui rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE, non solleva dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni. Qualora la Commissione adotti una decisione del genere, implicitamente rifiuta di avviare il procedimento di indagine formale. A tale riguardo, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento (articolo 88, paragrafo 2, CE) è indispensabile non appena la Commissione si trovi in difficoltà nel valutare se un aiuto è compatibile con il mercato comune. Nella specie, la decisione impugnata è di non sollevare obiezioni. La legittimità di questa decisione dipende, quindi dal fatto, che la compatibilità degli aiuti con il mercato comune oggettivamente ha suscitato dubbi.

La compatibilità degli aiuti

La Corte ha dichiarato che il problema in questo caso non è stato, come sottolineato dalla parte ricorrente, la ragionevolezza della durata dell'esame preliminare, ma di gravi difficoltà che possono far sorgere dubbi in merito alla compatibilità degli aiuti. Tuttavia, per quanto riguarda quest'ultima questione, la Corte ha dichiarato, che la durata dell'esame preliminare, se non fosse di per sé

sufficiente a dimostrare l'esistenza di gravi difficoltà, tuttavia, potrebbe essere un indice dell'esistenza di tali difficoltà.

Per altro verso, la parte ricorrente ha sottolineato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non aver risposto al motivo riguardante la violazione del principio di buona amministrazione. Il Tribunale, infatti, è tenuto a rispondere a tutti i motivi dedotti dalla ricorrente.

In conclusione, secondo costante giurisprudenza, non sono soddisfatti i requisiti di motivazione previsti dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello statuto della Corte e 168, comma 1, punto d), e 169, comma 2, del regolamento di procedura, in un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale. Un tale ricorso, in realtà costituisce una richiesta di riesame del ricorso presentato al Tribunale che esula dalla competenza della Corte e pertanto va respinto.

La decisione finale

Gli eurogiudici, dopo attenta valutazione delle motivazioni apportate dalle parti, ed esulando dal potere di rimandare questioni pregiudiziali al riesame del Tribunale, si sono pronunciati respingendo il ricorso presentato contro il regime di esenzione da imposta sul reddito per i marittimi a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale.

Fonte:

Data della sentenza

24 gennaio 2013

Numero della causa

Causa C-646/11 P

Nome delle parti

Falles Fagligt Forbund (3F) , già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), con sede a Copenaghen (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti P. Torbol, advokat, S. Aparicio Hill, abogada, e V. Edwards, solicitor, ricorrente

Altre parti nel procedimento:

- Commissione europea, rappresentata dal signor H. van Vliet e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado

- Regno di Danimarca, rappresentato dal C. Vang e C. Thorning, in qualità di agenti, interveniente in primo grado

di

Andrea De Angelis

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-ok-esenzione-dimposta-marittimi-navi-iscritte-al-dis>